



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Via Marconi n. 21 - 27030 Mezzana Rabattone -PV-

Tel. 0382/918862 - Fax 0382/918910

E-mail: uffici.comunali@comune.mezzanarabattone.pv.it

PEC: info@pec.comune.mezzanarabattone.pv.it

Prot. n. 1635.X/1

Li 14/04/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 14/04/2020

PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che in data 3 aprile 2020 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 2 "Ordinanza contingibile e urgente di chiusura al pubblico del cimitero comunale;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto l'Ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 22 marzo 2020;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno di chiarimento sulle disposizioni relative agli assembramenti e spostamenti (31/03/2020);

Visto il DPCM 1° aprile 2020 dove tutte le limitazioni imposte per il contenimento del virus vengono prorogate fino al 13 Aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 dove tutte le limitazioni imposte per il contenimento del virus vengono prorogate dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 in data 11 aprile 2020;

Preso atto delle indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, emanate dal Ministero della Salute il 01 Aprile 2020;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività comunali e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuto, quindi, prorogare la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno **3 maggio 2020 incluso**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, evitando le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio;

Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- la proroga dell'ordinanza sindacale n. 2 del 3 aprile 2020 con la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno **03 maggio 2020 incluso**, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, evitando le occasioni di "assembramento" per la ritualità dell'addio;
- la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- di garantire la disponibilità di loculi del cimitero comunale per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie.

Si dà atto che la presente ordinanza: è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

DISPONE

L'invio della presente:

- al Prefetto di Pavia;
- all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Mezzana Rabattone (PV), per la verifica dell'osservanza del presente provvedimento;
- all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia, con sede in V.le Indipendenza n. 3, 27100 Pavia;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.


IL SINDACO
Giorgio Facchina

